

STATUTO

STELLA ALPINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DELL'ALTA VALLE CAMONIC

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TEMU' BS VIA VAL D'AVIO 39/I

Numero REA: BS - 482799

Codice fiscale: 02840480988

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-01-2023 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" all'atto del notaio Alessandro Serioli	
	n. 49.837 di repertorio e n. 20.745 di raccolta	
	◦ ◦ ◦ ◦ ◦	
	Statuto della società cooperativa sociale	
	"Stella Alpina Società Cooperativa Sociale dell'Alta Valle Camonica"	
	◦ ◦ ◦ ◦ ◦	
	TITOLO I	
	Costituzione, sede, durata e scopi	
	Articolo 1	
	Costituzione	
	È costituita la società cooperativa sociale denominata:	
	"Stella Alpina Società Cooperativa Sociale dell'Alta Valle Camonica",	
	validamente identificabile in sigla con la denominazione:	
	"Stella Alpina Società Cooperativa Sociale".	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane ed ai suoi organi-	
	smi periferici e territoriali.	
	Articolo 2	
	Sede	
	La Cooperativa ha sede in Temù.	
	Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istitui-	
	te sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località.	
	Articolo 3	
	Durata	
	La Società ha durata illimitata fino al 31 (trentuno) dicembre 2057 (duemilacinquanta-	
	sette) ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta an-	

	tipicamente con delibera dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi	
	prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.	
	Articolo 4	
	Scopo mutualistico	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, con spirito Cristiano, l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attra-	
	verso l'inserimento lavorativo, in attività diverse, di persone svantaggiate, nelle per-	
	centuali e come definito dalla legge 8.11.1991n. 381 ed eventuali modificazioni ed in-	
	tegrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi nè di lucro, l'auto-	
	gestione dell'impresa che ne é l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa	
	ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.	
	Articolo 5	
	Oggetto Sociale	
	La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, intende realizza-	
	re i propri scopi sociali attraverso lo svolgimento delle seguenti attività per conto di	
	soggetti sia pubblici sia privati:	
	1. percorsi di formazione di qualificazione di base per specifiche figure professionali;	
	2. attività di pulizia e di facchinaggio, comprese pulizie speciali e similari; Attività di	
	costruzione, gestione, conduzione e manutenzione di aree attrezzate, verde pubbli-	
	co e non, compresi impianti sportivi e per attività ricreative, parchi divertimento ecc.;	
	progettazione, gestione e formazione anche come consulenza di attività lavorativa	
	nel settore della floricoltura, orticoltura e vivaismo in genere; gestione di attività di a-	
	griturismo e servizi accessori e/o correlati; servizi di manutenzione del verde pubbli-	
	co e privato, aree attrezzate e arredo urbano, manutenzione edile, elettrica, idrauli-	

	ca, meccanica, florovivaistica; Piccoli lavori e opere edili e stradali e realizzazione di	
	infrastrutture varie, attività edile di manutenzione stradale e di ordinaria e straordina-	
	ria, posa e manutenzione di caditoie e murature di sostegno, fosse, canali di scolo,	
	posa di guard-rail, manutenzione di edifici e immobili sia pubblici che privati, cura	
	dell'arredo urbano e attività edili complementari, ivi compreso manutenzione e ge-	
	stione di infrastrutture a rete di sottoservizi e loro conduzione; attività di spazzamen-	
	to stradale pulizia e manutenzione, ivi compreso lo sgombero neve e attività correla-	
	te, sia in forma diretta che indiretta con prestazioni professionali anche di coordina-	
	mento organizzazione e consulenza di attività di terzi, manutenzione di strade e loro	
	adiacenze, compresa segnaletica stradale sia orizzontale che verticale e impianti di	
	pubblica illuminazione;	
	3. attività di ricezione turistico alberghiera e di somministrazione al pubblico di ali-	
	menti e bevande, gestione di centri di cottura, di ristorazione con possibilità di fornitu-	
	ra pasti anche all'esterno; gestione e manutenzione di centri estivi, di campeggi e di	
	colonie, promozione ed organizzazione di iniziative culturali e turistiche; servizi di ri-	
	cerca, promozione e riorganizzazione nell'ambito di qualsiasi espressione culturale e	
	di promozione turistica, sia rivolti a privati (singoli o associati) sia rivolti a Enti Pubbli-	
	ci	
	4. produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, prodotti deri-	
	vanti	
	da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale e di terzi, sia artigianale che	
	non;	
	5. lavorazioni manifatturiere varie, quali quelle di falegnameria e di mobilificio, opere	
	di idraulica e impiantistica, di installazione, verifica e manutenzione di impianti idro-	
	termosanitari, conduzione caldaie; la progettazione, l'esecuzione in appalto o in con-	

5 di 42

	in ambiente web;
	11. elaborazione, produzione, noleggio, connessione di licenze d'uso, fornitura e documentazione di software non personalizzato, gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati; fornitura di accesso a Internet e servizi connessi;
	12. gestione di acquedotti, con monitoraggio della rete idrica al fine di evidenziarne carenze strutturali, perdite, invecchiamento e possibili fonti di inquinamento, disinfezione di canalizzazioni sotterranee e non, spurgo di fosse biologiche, pozzetti stradali, tombini e pulizia di vasche di accumulo, interventi di disinfezione, addolcimento e clorazione;
	13. servizi inerenti alla gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta differenziata nelle più varie modalità, la raccolta di ingombranti, la gestione delle isole ecologiche, piazzole e piattaforme varie adeguate allo scopo, di centri di selezione, compostaggio e di discarica, compresi progetti innovativi per l'utilizzo alternativo delle materie prime e secondarie, attività di raccolta, stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali, compresa microraccolta in collaborazione con altri enti o soggetti, attività di recupero aree, anche abusive, e a forte impatto turistico e non, allestimento di attrezzature varie per il mantenimento dell'ambiente, esercizio d'attività e di controllo e monitoraggio dei parametri chimici, fisici e biologici ambientali, campionamento ed analisi di acqua a uso diverso, di scarico e di corpi idrici superficiali, campionamento ed analisi di emissione in atmosfera, misure di inquinamento acustico, campionamento e analisi di rifiuti;
	14. l'esecuzione di tutte le attività di esercizio di impianti per l'erogazione di servizi energetici coerentemente con quanto previsto dalla normativa e relative attività di fornitura

7 di 42

8 di 42

	con enti pubblici e non, del collocamento ed in rapporto con Enti ed Associazioni	
	pubbliche e private, comunità terapeutiche e altre Cooperative Sociali e/o loro asso-	
	ciazioni e emandamenti;	
	25. servizi di consulenza e progettazione sulle tematiche dell'organizzazione del la-	
	voro, specie di gruppo, con riguardo particolare all'inserimento lavorativo e all'integrazione sociale di soggetti affetti da dipendenze e/o con disturbi e svantaggi di vario genere, fisico, psichico, relazionale e/o familiare;	
	26. ricerca e progettazione per l'adattamento ambientale e del posto di lavoro per	
	soggetti con svantaggi vari e disabilità;	
	28. gestione di biblioteche, emeroteche e videoteche, aree museali e non e servizi	
	accessori; organizzazione e gestione di convegni, seminari, dibattiti sulle tematiche	
	sociali e del lavoro;	
	29. servizi di affissione e messaggeria, cartellonistica pubblicitaria, anche elettronica;	
	30. attività di sorveglianza non armata e di custodia;	
	31. servizio di facility management e global service;	
	32. Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di itinerari turistico- culturali-sportivi, ciclopedonali e non.	
	33. Organizzazione di escursioni nelle aree di rilevante interesse paesaggistico e	
	nelle aree parco, organizzazione di trekking e viaggi in contesti di rilevante interesse	
	storico e naturalistico;	
	34. Gestione di monumenti, siti di interesse storico-artistico, aree e parchi archeologici, parchi naturali, aree di rilevante interesse etno-demo-antropologico, gestione di	
	bookshop annessi a musei, aree archeologiche, aree protette e parchi.	
	35. Rilievo e restituzione grafica in ambiente CAD di monumenti, siti di interesse storico - artistico, aree e contesti architettonici ed archeologici, Realizzazione di Sistemi	

	Informativi Territoriali e applicativi GIS, preparazione e produzione a stampa e su	
	supporto digitale di cartografia tematica, archeologica, ambientale e paesaggistica,	
	basata su tecnologia GIS.	
	36. Museografia e allestimento di mostre ed esposizioni temporanee	
	37. Consulenza anche di tipo formativo per Enti ed organizzazioni per tutte le attività	
	relative all'oggetto sociale.	
	La società, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industria-	
	le e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque	
	direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indi-	
	cazione esemplificativa e non limitativa:	
	1. assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in im-	
	prese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'at-	
	tività sociale;	
	2. promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a svilup-	
	pare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri a-	
	derenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, age-	
	volazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze fi-	
	nanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;	
	3. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-	
	mento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finaliz-	
	zate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59 del	
	1992 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali;	
	4. istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccol-	

ta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimen-
to dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge n. 127
del 1971, dell'art. 11 legge n. 385 del 1993 e di quanto disposto in materia dalla deli-
bera CICR del 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative.
A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte
le provvidenze ed agevolazioni di legge.

TITOLO II

Soci operatori

Articolo 6

Soci operatori

La Cooperativa, definisce soci operatori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa;
- d) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

I soci operatori possono essere distinti in due categorie, ovvero, la categoria ordinaria e la categoria speciale. Per la categoria speciale si rinvia all'art. 9.

Articolo 7

Requisiti dei soci operatori

Il numero dei soci operatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al

minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possano e intendano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente e compatibile con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, in relazione alle esigenze e alle strategie imprenditoriali, anche di medio e lungo periodo. Non possono essere soci cooperatori coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quelle della Cooperativa, svolgano un'attività concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci cooperatori, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. È inoltre fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali esplicando attività concorrenti, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro o di scambio mutualistico.

Articolo 8

Categorie di soci cooperatori

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente. Possono essere soci

cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Articolo 9

Categoria speciale di soci

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, in una speciale categoria dei soci, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile.

Tale categoria può essere istituita in ragione dell'interesse alla formazione professionale ovvero all'inserimento nell'impresa di soggetti in grado di contribuire ancorché parzialmente al raggiungimento degli scopi sociali. I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Il consiglio di amministrazione può ammettere nella categoria dei soci speciali:

a) coloro che devono completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;

b) coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, stabilisce:

c) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che non può comunque superare il limite di cinque anni;

d) i criteri e le modalità attraverso cui si articolano le fasi di formazione o di inseri-

14 di 42

	mazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ed abbia ri-	
	spettato gli impegni di partecipazione, finalizzati al proprio inserimento nell'organiz-	
	zazione. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio cooperatore ordinario all'interessato. In caso di man-	
	cato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il prov-	
	vedimento di esclusione nei confronti del socio speciale.	
	TITOLO III	
	<i>Soci sovventori e finanziatori</i>	
	Articolo 10	
	<i>Soci sovventori</i>	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto, possono esse-	
	re ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59.	
	Articolo 11	
	<i>Conferimento e azioni dei soci sovventori</i>	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di	
	cui al successivo art. 24 del presente statuto. I conferimenti stessi possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative tra-	
	sferibili del valore di 25,00 (venticinque) euro ciascuna. Ogni socio deve sottoscrive-	
	re un numero minimo di azioni pari a uno. La società non emetterà i titoli ai sensi del-	
	l'art. 2346 del codice civile.	
	Articolo 12	
	<i>Alienazione delle azioni dei soci sovventori</i>	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione dell'emissione di ti-	
	toli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	

mente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, secondo le modalità previste dal successivo art. 25. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal successivo art. 13 lettera e).

Articolo 13

Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore ai due punti rispetto al dividendo corrisposto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore persona fisica è attribuito un voto nelle assemblee della società.

Al socio sovventore persona giuridica sono attribuiti i seguenti voti nelle assemblee della società:

- a) voti 1 (uno) per conferimento non superiore a 25.000,00 (venticinquemila) euro;

	b) voti 2 (due) per conferimento superiore a 25.000,00 (venticinquemila) euro e non superiore a 50.000,00 (cinquantamila) euro;	
	c) voti 3 (tre) per conferimento superiore a 50.000,00 (cinquantamila) euro e non superiore a 100.000,00 (centomila) euro;	
	d) voti 4 (quattro) per conferimento superiore a 100.000,00 (centomila) euro.	
	In ogni caso il numero totale dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci ordinari.	
	Articolo 14	
	<i>Recesso dei soci sovventori</i>	
	L'esercizio del diritto di recesso, salvo quanto previsto dall'art. 2437, comma 6, del codice civile, dovrà comunque essere comunicato con un preavviso di almeno sei mesi. Per la liquidazione delle azioni del socio sovventore la cooperativa ha un termine di sei mesi dal momento in cui il socio sovventore recede dalla stessa. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO IV	

	<i>Il rapporto sociale</i>	
	Articolo 15	
	<i>Domanda di ammissione</i>	
	Chi desidera diventare socio deve presentare al consiglio di amministrazione doman-	
	da scritta che dovrà contenere, se si tratta di persona fisica:	
	a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza, codi-	
	ce fiscale;	
	b) indicazione dell'effettiva attività svolta, dell'eventuale esperienza professionale	
	maturata	
	nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedu-	
	te, dell'attività che intende svolgere nella Cooperativa;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui richiede di essere iscritto;	
	d) il numero e l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere, il quale non dovrà	
	comunque essere inferiore né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla leg-	
	ge;	
	e) la dichiarazione di conoscere e l'impegno di osservare le disposizioni contenute	
	nello statuto e negli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese	
	dagli organi sociali.	
	Trattandosi di enti o persone giuridiche, la domanda deve essere sottoscritta dal le-	
	gale rappresentante e deve indicare:	
	a) denominazione o ragione sociale, forma giuridica, sede legale, oggetto sociale e	
	attività svolta, data di costituzione, durata e numero dei soci;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;	
	d) la categoria dei soci per cui è richiesta l'iscrizione;	

e) i motivi della richiesta e la categoria dei soci per cui è richiesta l'iscrizione;	
f) il numero e l'ammontare delle azioni che si intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;	
g) la dichiarazione di conoscere e l'impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto e gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.	
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:	
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;	
b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha approvato l'adesione;	
c) copia dei bilanci di esercizio dell'ultimo biennio;	
d) ogni altro documento che il consiglio di amministrazione della Cooperativa ritenga utile ed abbia richiesto.	
Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie indicate agli artt. 8, 9 e 10.	
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul Libro dei Soci. Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
Articolo 16	
Obblighi dei soci	

	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbli-	
	gati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione	
	del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta del consiglio di amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro	
	dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione scritta alla Cooperativa.	
	Articolo 17	
	<i>Perdita della qualità di socio</i>	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte del socio.	
	Articolo 18	
	<i>Recesso</i>	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per i detentori di a-	
	zioni	
	di partecipazione cooperativa, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il	
	recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comuni-	
	cata con raccomandata alla società. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi	
	che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se i presupposti	
	del recesso non sussistono, il consiglio di amministrazione deve darne immediata co-	

municazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 43 e seguenti. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione.

Articolo 19

Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in Cooperativa;
- b) cooperatore o volontario che abbia cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa;
- c) cooperatore svantaggiato, che abbia completato il programma educativo e riabilitativo determinato al momento della ammissione da parte del consiglio di amministrazione e per il quale sia stato risolto il rapporto di lavoro intercorrente con la Cooperativa;
- d) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 7 senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- f) che venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

22 di 42

Articolo 20		
<i>Delibere di recesso ed esclusione</i>		
Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione sono comunicate al		
socio destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie		
che intercorressero tra il socio e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati		
dal consiglio di amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del		
collegio arbitrale, regolato dagli artt. 43 e seguenti del presente statuto.		
Articolo 21		
<i>Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione</i>		
I soci receduti o esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni intera-		
mente liberate, eventualmente rivalutato a norma del successivo art. 26. La liquida-		
zione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà		
luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento		
del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,		
ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato desti-		
nato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies del codice civi-		
le. Il pagamento deve di norma essere effettuato entro centoottanta giorni dall'appro-		
vazione del bilancio stesso. Il consiglio di amministrazione può, in caso di difficoltà fi-		
nanziarie della Cooperativa, deliberare che il pagamento sia corrisposto in più rate,		
entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del bilancio.		
Articolo 22		
<i>Morte del socio</i>		
In caso di morte, gli eredi o legatari del socio deceduto hanno diritto di ottenere il rim-		
borso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con		
le modalità di cui al precedente art. 21. Gli eredi e legatari del socio deceduto do-		

vranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei mesi dalla data del decesso del socio, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile.

Articolo 23

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore di soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del consiglio di amministrazione alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 19, lettere f), g), h), i), j), k), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. La Cooperativa può comunque compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio deceduto.

	TITOLO V	
	<i>Patrimonio, esercizio sociale e bilancio</i>	
	Articolo 24	
	<i>Patrimonio Sociale</i>	
	Il patrimonio sociale è formato:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito:	
	– da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori ciascuna del valore nominale	
	di euro 25,00 (venticinque);	
	– dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 25,00 (venticinque), de-	
	stinate al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenzia-	
	mento aziendale;	
	– dalle azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di program-	
	mi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento.	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai	
	sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) dal fondo apporti in un conto capitale che è indivisibile, costituito da qualunque al-	
	tro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi	
	in conto capitale da enti pubblici o privati;	
	f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea a copertura di particolari ri-	
	schì, o in previsione di oneri futuri o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e,	
	conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte. Le riserve, salva quella	

26 di 42

	sultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Articolo 26	
	<i>Bilancio di esercizio</i>	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile. Il consiglio di amministrazione documenta in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora sia redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dal consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'assemblea deve destinare gli utili di esercizio, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per le cooperative a mutualità prevalente e quanto previsto per il socio sovventore, alla costituzione di riserve indivisibili fatta salva la possibilità di deliberare l'eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992, n. 59. In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto dello scioglimento.	
	Articolo 27	
	<i>Ristorni</i>	
	Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci operatori,	

	qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, nel rispetto dei limiti e	
	delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente sta-	
	tuto e dal relativo apposito regolamento. L'assemblea può deliberare la ripartizione	
	dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive	
	quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo	
	2525 del codice civile, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa e il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi del-	
	l'art. 2521 ultimo comma del codice civile, da predisporre a cura del consiglio di am-	
	ministrazione sulla base dei seguenti criteri (da sé soli o combinati tra loro):	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica e la professionalità;	
	c) i compensi erogati nel corso dell'anno;	
	d) il tempo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia di rapporto di lavoro;	
	f) la produttività.	
	TITOLO VI	
	<i>Organi sociali</i>	
	Articolo 28	
	<i>Organi</i>	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	

	d) l'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Articolo 29	
	<i>Assemblee</i>	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero altro mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compresi il telefax, la posta elettronica e altri mezzi simili. In tal caso l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci. La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, che siano rimasti assenti. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea presso la sede sociale o anche, se necessario, in un luogo diverso dalla sede sociale purché sul territorio italiano. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione e audio o videoconferenza.	
	In questo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione,	

	che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere
	la riunione svolta in detto luogo;
	b) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i ri-
	sultati della votazione;
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
	oggetto di verbalizzazione;
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visio-
	nare, ricevere o trasmettere documenti.
	Articolo 30
	<i>Funzioni dell'Assemblea</i>
	L'assemblea ordinaria:
	a) approva il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, delibera sui ristorni e
	destina gli utili;
	b) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del consi-
	glio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
	c) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componen-
	ti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente, fissa i loro compensi e delibe-
	ra l'eventuale sostituzione e l'eventuale revoca;
	d) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di control-
	lo contabile a norma dell'art. 2409 quater del codice civile e determina il corrispettivo
	relativo all'intera durata dell'incarico;
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro
	attività collegiale;

	f) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409-bis, se nominato;	
	g) approva i regolamenti interni;	
	h) delibera sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori;	
	i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;	
	j) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26. L'assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il consiglio di amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.	
	Articolo 31	
	<i>Costituzione dell'assemblea e quorum deliberativi</i>	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria sia straordi-	

32 di 42

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel versamento delle azioni sottoscritte, fermi restando i limiti di diritto al voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale all'art. 9 del presente statuto.

Alle assemblee partecipano i legali rappresentanti delle persone giuridiche socie, ovvero, in luogo dei legali rappresentanti, mandatari che devono essere soci o amministratori di queste, le cui generalità siano indicate per iscritto tramite formale e specifica comunicazione preventivamente indirizzata alla Cooperativa. I soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare più di altri tre soci aventi diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero di azioni sottoscritte. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 13. Non è ammesso il voto segreto.

Articolo 34

Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, con voto a maggioranza dei presenti. L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario, che può essere anche un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 35

	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 15 (quindici), eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta preventivamente il numero. La maggioranza dei componenti del consiglio è scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge. L'assemblea al momento della nomina o, in mancanza, il consiglio nella prima riunione eleggono tra i consiglieri un presidente e un vice presidente; il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori del consiglio stesso.	
	Il consiglio può eleggere inoltre uno o più amministratori delegati determinando a norma di legge i poteri a loro attribuiti e l'eventuale compenso.	
	Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di soci che siano società costituite da un unico socio persona fisica, amministrazioni pubbliche, enti con scopo di lucro.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:	
	— non essere interdetto, inabilitato o fallito;	
	— non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti re-	

quisiti di professionalità e indipendenza:

— aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

— non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Articolo 36

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del codice civile. Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Articolo 37

Convocazioni e deliberazioni

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile ovvero vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, telefax o posta elettronica, con avvisi da spedirsi o da recapitarsi non meno di quattro

36 di 42

presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori.

Articolo 38

Integrazione del Consiglio

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 35, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Articolo 39

Compensi agli amministratori

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica in ogni caso il terzo comma dell'art. 2389 del codice civile.

Articolo 40

Rappresentanza

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali e procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. Il presidente, previa apposita delibera del

consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri soci oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 41

Organo di controllo

L'organo di controllo è disciplinato dagli articoli 2397 e ss. c.c.

Compatibilmente con le norme di legge, l'organo di controllo può avere composizione monocratica.

Articolo 42

Controllo contabile

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora la legge lo consenta, l'assemblea può assegnare la funzione di revisione legale dei conti all'organo di controllo; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII

Controversie

Articolo 43

Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le

delibere di esclusione da socio;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 44

Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale di Brescia. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. Gli arbitri giudicano irritualmente e secondo equità, fermo restando quanto stabilito dall'art. 36 del D.Lgs. 5/03. Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o

al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 45

Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

Articolo 46

Liquidatori

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 47

Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa e di sovventori, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;

	b) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato e dell'eventuale sovrapprezzo;	
	c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	<i>Disposizioni generali e finali</i>	
	Articolo 48	
	<i>Regolamenti</i>	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea.	
	Articolo 49	
	<i>Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione</i>	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve patrimoniali fra i soci cooperatori, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 50

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.



Firmato daANDREA
ZAMPATTI
ZMPNDR79P30D391
X
in data 24/01/2023
17:55:48 UTC



Firmato daALESSANDRO
SERIOLI
SRLLSN75A04B149X
in data 24/01/2023
17:55:59 UTC